



COMUNE DI MONTESCUDAIO
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 del 10.11.2022

OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2022 alle ore 15.30, presso la sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
FEDELI SIMONA	SINDACO	X	
MONTAGNANI ENZO	VICESINDACO	X	
LANDI FABRIZIO	ASSESSORE	X	

Partecipa il segretario comunale, Dott. Gianluca Ferretti.

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- l'art. 48, d. lgs 267/2000;
- che il comune, nella propria autonomia organizzativa, nomina i membri della delegazione trattante di parte pubblica;
- che nel comune di Montescudaio sono presenti n. 1 posizione organizzativa nell'area Tecnica, n. 1 posizione organizzativa nell'area finanziaria/Amministrativa;
- che pertanto la delegazione deve essere composta dalle suddette figure;

Richiamato l'art. 4, c. 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

Ricordato:

il D.Lgs. n. 150/2009 ha disposto il riordino della contrattazione integrativa decentrata degli enti pubblici affinché la stessa sia coerente e adeguata alla riforma medesima, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza e di una gestione delle risorse umane improntata alla meritocrazia

la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001 e nel D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e precisamente:

- l'art. 40, c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei ".... limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa."

Visto:

il D.Lgs. n. 165/2001, e in particolare;

- l'art. 5, c. 2, laddove prevede che: "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9)."

- l'art. 7, c. 5, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese."

- l'art. 40, al c. 3 bis, il quale recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato."

- l'art. 45, c. 3, che recita: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.";

- che è necessario fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti indicazioni:

1) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno ridefinite le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio e l'istituzione del servizio di reperibilità;

2) i compensi diretti ad incentivare la produttività, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione della performance;

3) le indennità per specifiche responsabilità dovranno essere destinate a remunerare i dipendenti ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità;

4) di retribuire adeguatamente quanti svolgono attività disagiate, a rischio o maneggiando valori, secondo la disciplina normativa e contrattuale.

5) di provvedere alle eventuali progressioni orizzontali secondo le vigenti previsioni contrattuali e nell'ambito delle risorse disponibili;

Ritenuto necessario ed obbligatorio provvedere in merito onde procedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione contrattuale e pertanto alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica e fornire alla stessa gli indirizzi come sopra enunciati;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 DLGS 267/2000, in assenza di riflessi diretti o indiretti di natura finanziaria, patrimoniale ed economica;

Con votazione favorevole espressa all'unanimità

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di nominare membri della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia i responsabili delle aree funzionali come segue:
 - Dott. Gianluca Ferretti – segretario comunale;
 - Arch. Giacomo Dell'Aiuto – responsabile dell'area tecnica;
 - Dott. Filippo Agostini – responsabile dell'area finanziaria/amministrativa;
3. di approvare le indicazioni da fornire alla delegazione trattante di parte pubblica come in premessa enunciati.

Con successiva, distinta e unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in ragione dell'urgenza di procedere all'approvazione dei documenti per l'anno 2022.



COMUNE DI MONTESCUDAIO
Provincia di Pisa

Delibera della Giunta Comunale

PARERE TECNICO

Oggetto: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, DLGS 267/2000.

Montescudaio, 10.11.2022

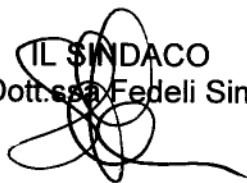
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

 Dott. Filippo Agostini

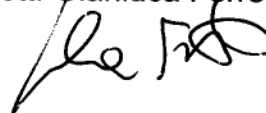
ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott.ssa Fedeli Simona



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluca Ferretti



Trasmissione ai Capigruppo Consiliari

Pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluca Ferretti

